



•ALERT•

30 LUGLIO 2020

Direttiva PIF: via libera definitivo al decreto legislativo di attuazione



Seppur con notevole ritardo rispetto al termine originario per il recepimento della Direttiva sugli interessi finanziari dell'Unione Europea (Direttiva PIF), il 30 luglio entra ufficialmente in vigore il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 "Norme di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

Si conclude, quindi, il percorso iniziato con la **Legge 4 ottobre 2019, n. 117** (c.d. Legge di delegazione europea 2018) che incaricava il Governo di implementare nell'ordinamento i precetti della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, finalizzati a "garantire l'attuazione della politica in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione" mediante il "ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri".

Ecco le principali novità previste nel decreto.

LE MODIFICHE AL D. LGS. N. 231/2001

L'intervento più significativo riguarda sicuramente le modifiche in tema di **responsabilità amministrativa da reato degli enti**.

Il decreto legislativo, infatti, opera un massiccio rafforzamento della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 231/2001, inserendo nuove tipologie di reati rilevanti (come avviene per l'introduzione del nuovo art. 25 *sexiesdecies*, in materia di contrabbando) e ampliando al contempo il catalogo dei reati-presupposto in svariati ambiti già contemplati dalla normativa di riferimento.

In primo luogo, viene modificato l'art. 24, con l'introduzione tra i reati presupposto della **frode in pubbliche forniture** (art. 356 c.p.) e dell'**indebita percezione di erogazioni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale** (art. 2 L. n. 898/1986).

Viene poi esteso l'ambito di rilevanza del reato di frode informatica (art. 640 *ter* c.p.) e della truffa aggravata (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), che determineranno la responsabilità dell'ente anche quando commessi in danno "dell'Unione europea", oltre che dello Stato o di altro ente pubblico italiano.

In materia di reati contro la pubblica amministrazione, viene altresì modificato l'art. 25, che comprende ora tra i reati presupposto il **peculato** (art. 314 c.p., salvo l'ipotesi attenuata di cui al comma 2), il **peculato mediante profitto dell'errore altrui** (art. 316 c.p.) e l'**abuso d'ufficio** (art. 323 c.p.) anche "quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea".

Particolarmente rilevante l'intervento operato con le disposizioni sui reati tributari, introdotti tra i reati presupposto per effetto della L. n. 157/2019. L'art. 25 *quinquiesdecies* infatti include, tra le fattispecie rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente, i reati di:

- **dichiarazione infedele** (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000);
- **omessa dichiarazione** (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000);
- **indebita compensazione** (art. 10 *quater* D. Lgs. n. 74/2000);



ma, a differenza di quanto previsto per le altre fattispecie tributarie già contemplate, questi reati saranno fonte di responsabilità per l'ente solo *"se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro"*.

Infine, come anticipato, il catalogo delle fattispecie viene arricchito con l'introduzione del nuovo art. 25 *sexiesdecies*, che introduce, tra i reati presupposto, i delitti di contrabbando di cui al D.P.R. n. 43/1973.

LE MODIFICHE AL CODICE PENALE

Il decreto legislativo interviene anche sul codice penale, con particolare riguardo ai reati contro la pubblica amministrazione. Vengono infatti integrati con aggravanti speciali, per il caso in cui si accerti che il fatto *"offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000"*, i reati di:

- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.).

Inoltre, viene integrata la lista dei soggetti operanti in ambito internazionale o sovranazionale nei cui confronti, ai sensi dell'art. 322 *bis* c.p., sono applicabili determinate fattispecie criminose previste dal codice per i pubblici ufficiali: sempre che il fatto leda gli interessi dell'Unione, in essa vengono infatti ricomprese le *"persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non*

appartenenti all'Unione europea".

Ulteriori modifiche riguardano, da ultimo, l'ambito operativo della **truffa aggravata ai danni dello Stato o di un ente pubblico** (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), che troverà ora applicazione anche quando la condotta sia posta in essere in danno *"dell'Unione europea"*.

LE MODIFICHE AL D.LGS N. 74/2000

Sul versante penal-tributario, il decreto introduce una **deroga alla non punibilità del tentativo** (art. 6 D.Lgs. n. 74/2000) per i delitti di:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
- dichiarazione infedele (art. 4);

"quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro" e sempre che il fatto non integri già il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8).

LE MODIFICHE ALLE ALTRE LEGGI SPECIALI

Il decreto legislativo, infine, interviene sulla disciplina relativa al contrabbando.

Anzitutto, con riferimento alle ipotesi previste dal D.P.R. n. 43/1973 viene esclusa l'operatività del **D.Lgs. n. 8/2016**, che aveva depenalizzato tutte le violazioni punite con la sola pena della multa o dell'ammenda: la condizione di ripristino della rilevanza penale, tuttavia, è che *"l'ammontare dei diritti di confine dovuti [sia] superiore a euro diecimila"*.

Inoltre, viene modificato anche il regime delle aggravanti:

- tra casi in cui, alla multa prevista come pena base, si aggiunge la reclusione da tre a cinque anni, viene aggiunta l'ipotesi in cui "*l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro*";
- viene poi prevista l'aggiunta della reclusione fino a tre anni "*quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro*".

A completare gli interventi sulle leggi speciali, il decreto legislativo modifica infine L. n. 898/1986, aumentando nel massimo la pena del reato di indebita percezione di erogazioni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: nel caso in cui il danno o il profitto siano "*superiori a euro 100.000*", la pena irrogabile sarà quella della reclusione da **sei mesi a quattro anni**, a fronte di un massimo edittale normalmente contenuto in tre anni.

CONTATTI

Matteo Uslenghi

matteo.uslenghi@lcalex.it

Giulia Marrazza

giulia.marrazza@lcalex.it

Lorenzo Bertoni

lorenzo.bertoni@lcalex.it

